

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 15-05-2018) 18-06-2018, n. 27986

Fatto Diritto P.Q.M.

MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROTUNDO Vincenzo - Presidente -

Dott. MOGINI Stefano - Consigliere -

Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere -

Dott. GIORDANO Emilia Anna - rel. Consigliere -

Dott. VIGNA Maria Sabina - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

L.B., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 23/10/2017 della CORTE APPELLO di ROMA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. EMILIA ANNA GIORDANO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DE MASELLIS Mariella, che conclude per l'inammissibilità del ricorso.

udito i difensori, avvocato CORSI CRISTINA, in difesa di B.C. che si associa alla richiesta del PG e deposita conclusioni e nota spese;

L'avvocato CORSI CRISTINA, sostituto processuale dell'avvocato TATARANO ALFONSO in difesa di D.S.C., nella qualità di CURATORE DEL MINORE, che si associa alla richiesta del PG e deposita conclusioni e nota spese.

L'avvocato DE SIMONE ANTONIO FERDINANDO, in difesa di L.B., che insiste per l'accoglimento del ricorso.

L'avvocato ARPINO LAURA in difesa di L.B. che si associa alla richiesta del codifensore.

Svolgimento del processo

1. La Corte di appello di Roma ha confermato la condanna di L.B. alla pena di anni tre di reclusione, per il reato di cui all'art. 572 cod. pen. commesso in danno della ex moglie, B.C. e del figlio minore, reato commesso dal (OMISSIS) al (OMISSIS). In favore delle parti civili è stata confermata anche la condanna al risarcimento dei danni equitativamente liquidati, quanto alla B., in Euro diecimila e, a favore del figlio, in Euro cinquantamila.

2. Con motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., L.B. denuncia vizi di violazione di legge con riguardo all'attendibilità delle dichiarazioni rese dalle persone offese dal reato

ed alla riconducibilità dei fatti accertati al reato di maltrattamenti in famiglia per carenza sia dell'imprescindibile rapporto di coniugio o convivenza, poichè i coniugi, già separati dal 2003, avevano divorziato l'11 aprile 2008, che della mancata prova delle condotte materiali contestate (stringere le mani al collo; percosse, schiaffi e pugni) poste a fondamento della contestazione e che, secondo la ricostruzione posta a base della sentenza impugnata, sfumano in forme di trascuratezza di natura psicologica ed ambientale. Con il primo motivo di ricorso deduce che il divorzio, la separazione e, prima ancora, lo stato di grave patologia psichiatrica della B. (affetta da disturbo bipolare aggravato) avevano condotto alla cessazione dell'affectio coniugalis determinando l'affidamento del figlio minore all'imputato. A questo riguardo ha prodotto documentazione medica (da ultimo del 27 gennaio 2009) attestante la patologia della B. che, nel corso degli anni, aveva condotto a plurimi ricoveri che avevano interrotto la convivenza e minato il rapporto conducendo alla separazione ed al divorzio. Con sentenza del 16 marzo 2004, inoltre, il L. era stato assolto dal reato di maltrattamenti a suo tempo contestatogli, sempre su denuncia della B., che in dibattimento aveva ritrattato le accuse. Con il secondo motivo denuncia la erronea applicazione delle regole che sovrintendono alla valutazione delle dichiarazioni rese dalle persone offese, con riferimento alla credibilità soggettiva, all'attendibilità intrinseca del narrato ed alla opportunità che, in presenza di dichiarazioni rese dalla parte civile, il racconto sia confermato da elementi esterni. In particolare, con riguardo alle dichiarazioni rese dal minore, la Corte di merito non ha condotto una seria indagine sulla possibilità che il dichiarante fosse stato esposto a contagio dichiarativo, nel corso delle ripetute escussioni alle quali era stato sottoposto, con modalità non protetta e, anzi, svoltesi alla presenza della sorella maggiore che aveva un rapporto conflittuale con l'imputato, al quale ascrive anche le disagiate condizioni mentali della madre. Il minore, anche solo per compiacerla avrebbe potuto esserne condizionato nelle dichiarazioni accusatorie a carico del padre. Con riferimento alle dichiarazioni della B., la Corte omette che si tratta di una riedizione delle accuse, poi ritrattate; che sono intervenute solo nel corso del giudizio per l'affidamento del minore e del tutto generiche con riguardo alle minacce subite; che all'epoca in cui sarebbero iniziate le condotte di maltrattamento la dichiarante era ricoverata; che la B. ha ricondotto le cause dei litigi, ad un inesistente movente di natura economica e con modalità inverosimili (quali quella di essere stata chiusa in una camera), in periodi nei quali era soggetta a ricoveri ed anche per la presenza di testimoni (l'educatrice D.). Per tale ultimo aspetto la Corte ha omissso la valutazione dei motivi di appello e della copiosa documentazione prodotta dalla difesa dell'imputato, censura, questa che, in riferimento alla violazione dell'art. 546 cod. proc. pen., costituisce oggetto del terzo motivo di ricorso con il quale il ricorrente contesta il mancato esame, anche ai fini del risarcimento del danno e della sua quantificazione, della documentazione e, in generale, delle prove a favore dell'imputato, costituite dalla documentazione relativa allo stato di salute della B.; alla situazione scolastica del minore e al tipo di vita che conduceva con il genitore; agli atti giudiziari ed alla corrispondenza tra le parti ed i legali, relativa anche al contenzioso civile e, infine (la questione è oggetto del quarto motivo di ricorso) in merito alle allegare prove contrarie derivanti dal contenuto delle relazioni delle assistenti sociali che monitoravano il rapporto dell'imputato con il figlio e delle dichiarazioni, a questi favorevoli, rese dal coordinatore della cooperativa e dalle assistenti sociali, già tacciate di superficialità nella sentenza di primo grado, oltre che delle prove espressamente a discarico del L.. Con il sesto motivo di ricorso denuncia, infine, l'eccessività della pena, in violazione dell'art. 133 cod. pen. e art. 6 CEDU, non essendo riscontrabile in capo all'imputato alcuna volontà lesiva ma, al più, la inidoneità a gestire il figlio.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Costituisce dato pacifico quello che, dopo un breve matrimonio, già nell'anno 2003 i coniugi B.- L. pervennero alla separazione e che da questo momento il figlio minore della coppia venne affidato al padre, anche con il consenso della madre, consapevole delle sue problematiche di salute mentale, e che aveva contattato i servizi sociali del Comune perchè supportassero il marito nell'accudimento del figlio che, infatti, dall'età di un anno e mezzo/due anni, fino al 2010, e, precisamente, fino all'episodio occorso il 9 maggio 2010, rimase con il genitore venendo, poi, affidato alla sorella maggiore, D.S.C., nata da un precedente matrimonio della B.. Nel 2008 i coniugi approdarono al divorzio. Sono pacifici i lunghi periodi di assenza della B. dal domicilio coniugale vuoi per i frequenti ricoveri (attestati dalla documentazione sanitaria) vuoi per altri personali motivi.

3. I giudici dell'appello, nell'esaminare i motivi di gravame, hanno richiamato, quanto alla ricostruzione in fatto ed alle sottese valutazioni, la ricostruzione del rapporto familiare, coniugale prima e genitoriale poi, dell'imputato con B.C. e con il figlio minore, le dichiarazioni rese dalla ex moglie, costituitasi parte civile; dal minore, parimenti costituitosi parte civile attraverso la sorella alla quale è affidato, parimenti sentita in dibattimento; e da testi estranei alla famiglia, cioè le assistenti sociali che almeno per otto anni avevano frequentato l'abitazione dell'imputato, e dai vicini di casa. Sulla scorta di tale compendio dichiarativo sono pervenuti alla conclusione secondo la quale, al di là della intervenuta separazione, divorzio e frequenti ricoveri, e delle altre personali vicende della B., persisteva fra il L. e la B., oltre che con il figlio minore a lui affidato, un rapporto familiare, nel corso del quale si sono registrati abusi, sia materiali e psicologici, in danno della donna e del figlio minore della coppia, idonei ad integrare il reato di cui all'art. 572 cod. pen..

4. Ragioni di carattere logico impongono la disamina dei motivi di ricorso che investono il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese dalle parti civili e la omessa valutazione delle deduzioni difensive ovvero delle prove a discarico allegate dall'imputato, cioè il secondo, terzo, quarto e quinto motivo di ricorso che sono, tutti e ciascuno, indeducibili con l'odierna impugnazione e manifestamente infondati.

5. Smentiti per tabulas dai diffusi richiami che vi opera la sentenza impugnata e dall'iter argomentativo dei giudici di appello sono, in particolare, il quarto e quinto motivo di ricorso non potendo ravvisarsi alcuna mancanza di valutazione ovvero carenza di motivazione del provvedimento in esame che, dopo avere richiamato, per relationem, la sentenza di primo grado, muove dalla illustrazione dei motivi di appello selezionando, dal contenuto delle prove dichiarative e di quelle documentali, proprio quelle informazioni che, in ragionato confronto critico con le deduzioni difensive, rimandano alle condizioni di salute della persona offesa, alle condizioni di vita familiare della dichiarante e del minore ed alla ricostruzione del rapporto coniugale prima e, via via, del rapporto di fatto venutosi a determinare tra il ricorrente e la parte civile a seguito della separazione e del divorzio, enunciando, con adeguatezza e logicità, quali circostanze ed emergenze processuali si siano rese determinanti per la formazione del convincimento e l'iter logico seguito per addivenire alla decisione adottata, secondo un percorso argomentativo che non lascia spazio ad una valida alternativa, anche rispetto ad aspetti delle deduzioni difensive che, pur non essendo stati espressamente valutati, devono pertanto ritenersi implicitamente disattesi.

6. Premesso che non può, per giurisprudenza costante, formare oggetto di ricorso per Cassazione, l'indagine sull'attendibilità dei testimoni, la valutazione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni dei fatti, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, rileva il Collegio che, nella fattispecie, il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova, condotto dalla Corte di appello di Roma al confronto con gli argomenti sviluppati dalla difesa attraverso i motivi di appello, appare coerente, logico e fondato su seri elementi fattuali piuttosto che risultare apodittico e tralaticio, per adesione al giudizio di attendibilità già espresso dal giudice di primo grado. Del resto già il primo giudice, attraverso una corposa, analitica e puntuale sentenza, si era fatto carico di esporre tutte le risultanze dibattimentali procedendo poi ad un'accurata analisi del compendio acquisito.

7. In particolare, le dichiarazioni della B. e quelle del minore, che costituiscono la struttura portante della ricostruzione con riguardo al clima familiare, hanno costituito oggetto di precisa disamina con riferimento alla credibilità dei dichiaranti, alla consistenza del narrato e alla idoneità delle dichiarazioni rese da soggetti estranei al nucleo familiare -la figlia maggiore della B.; le assistenti sociali ed i vicini di casa - a fungere da riscontro alle dichiarazioni che direttamente investivano la qualità dei rapporti tra le parti, ai fini della loro sussumibilità nella condotta di maltrattamenti.

8.1 giudici del merito, ben consapevoli delle fragilità soggettive dei dichiaranti, riconducibili alle note condizioni psichiche della B. e alla giovanissima età del figlio dell'imputato, si sono fatti carico di esaminare, con argomenti non meramente formali, sia la successione cronologica del racconto della B., inquadrando con precisione i fatti accaduti in epoca successiva alla pronuncia di sentenza di assoluzione dell'imputato dal reato contestatogli - così da escludere duplicazioni di giudicato - sia in relazione alle certificate patologie della dichiarante, che non sono state ritenute idonee ad incidere sulla percezione della realtà, sul suo complesso vissuto, sulle problematiche e dinamiche del contesto familiare. in presenza di un resoconto compiuto nel corso dell'esame dibattimentale, apprezzato dai giudici del merito come sincero e fondato.

Del resto è noto che l'ordinamento processuale penale non pone incapacità a testimoniare derivanti dalle condizioni psichiche (o dalla minore età, con riguardo al teste L.D.) e spetta al giudice di merito, nell'esercizio del suo potere discrezionale valutare la credibilità delle deposizioni dei testi, nel caso per nulla esclusa o gravemente inficiata nè dalla natura delle patologie della B. (riconducibili alla sindrome affettiva bipolare, anche con episodio maniacale) nè all'abuso di alcool, dipendenza che, ex se, non incide sulla credibilità della dichiarante la cui testimonianza, per come evincibile dalla sentenza impugnata, è stata resa nell'anno 2013, in coincidenza con una fase di lento recupero delle condizioni di salute della dichiarante il cui ultimo ricovero risaliva all'anno 2009.

8.1 I giudici territoriali hanno anche ritenuto accertato, attraverso il resoconto della B., che la parte civile non aveva mai chiuso i rapporti con il L., neppure dopo la separazione, e, anzi, hanno evidenziato come la donna, consapevole delle sue problematiche, avesse non solo sollecitato l'intervento dei servizi sociali del Comune, in chiave di supporto ed assistenza al figlio, ma avesse anche consentito all'affidamento del minore all'imputato, con il quale non aveva mai chiuso i rapporti in una sorta di convivenza a periodi alterni - interrotta dai ricoveri o dal suo rifugiarsi in un paese dell'hinterland romano- e che fosse presente nell'abitazione del L., circostanza confermata dalle assistenti sociali - che si sono avvicinate nel domicilio del L. tutti i giorni feriali, per alcuni anni - e dai vicini di casa.

8.2 I giudici di appello, procedendo lungo la disamina dei motivi di gravame, hanno ritenuto accertato, anche sulla scorta delle dichiarazioni rese dalla figlia della B., che proprio in ragione della contrastata convivenza della B. con l'imputato, alla quale la univa un rapporto di attrazione, si fossero acuiti i problemi psichiatrici della donna, conclusione confermata, in questo arco temporale dalla frequenza dei ricoveri, e che solo la persistenza di rapporti, per quanto dannosi per la stessa persona offesa e la preoccupazione di non recidere completamente i rapporti con l'imputato per il timore di perdere anche i contatti con il figlio, ne avesse determinato la scelta di ritrattare, nel processo per il reato di cui all'art. 572 cod. pen.,

culminato nell'assoluzione del L., le accuse e ne spiegasse il persistere, o ripresa, della convivenza, cessata in seguito dell'affidamento di D. alla sorella, e seguita dalla definitiva interruzione dei rapporti, dalla denuncia e dal comportamento nel presente procedimento, scevro da ritrattazioni.

9. Con pari precisione e puntualità la Corte territoriale ha esaminato le dichiarazioni rese da L.D., partendo dall'esame degli eventi occorsi la sera del 9 maggio 2010 quando il minore, che aveva all'epoca poco più di dieci anni, fuggiva da casa, agitato, scalzo, arrossato in vari punti del corpo, cercando rifugio dai vicini, rifiutandosi di tornare a casa e chiedendo di chiamare in suo aiuto la madre. Il bambino rifiutava categoricamente di tornare a casa dal padre; lo accusava di averlo picchiato, mettendogli le mani sulla bocca per impedirgli di gridare; che voleva ammazzarlo e che gli aveva messo le mani al collo. Le condizioni dell'abitazione (descritte a pag. 5 della sentenza impugnata, attraverso le dichiarazioni rese dall'agente di Polizia intervenuto sul posto) denotano precarie condizioni igieniche e di salubrità degli ambienti (la casa era ingombra di scatoloni e la presenza in ogni dove di coltelli) e quelle del minore (attestate dalle certificazioni mediche, che danno atto della grave pregressa patologia di tubercolosi che ne aveva comportato la cura con debilitanti antibiotici); le dichiarazioni rese dalle assistenti sociali che per anni si erano alternate nell'accudimento di D. (a pag. 5 e 6 sono riportate quelle della F. e della D.) attestano non solo condizioni di forte degrado ambientale, soprattutto, quello dei rapporti familiari con il piccolo D. ed integrano episodi specifici, inequivocabilmente riconducibili alla condotta di maltrattamenti, e perfettamente coincidenti con i resoconti compiuti dalla B. e dal minore.

9.1. Le dichiarazioni di questi - sentito nell'anno 2014, nel corso del dibattimento - sono state riportate nella sentenza di primo grado ed hanno, inoltre, costituito oggetto di puntuale analisi nella sentenza di merito che hanno escluso, con congrua motivazione, qualsiasi pericolo di contagio dichiarativo, sia per l'età del dichiarante sia per l'affidabilità del racconto che, con riguardo all'episodio del 9 maggio 2010, aveva trovato solidi riscontri, tali da escludere qualsiasi superfetazione o amplificazione del resoconto compiuto in dibattimento, e, prima ancora dinanzi ai giudici minorili, e che lo avevano determinato ad un gesto così eclatante, ma risolutivo delle sue penose condizioni esistenziali.

Rileva, inoltre, il Collegio che, nel ricorso, non è indicato alcun elemento, evincibile dalle dichiarazioni, indicativo del pericolo che il minore sia stato condizionato - dalle plurime audizioni ovvero dalla sorella - in guisa da rendere dichiarazioni intese a compiacerla o ad influenzarne l'affidamento.

10. Infine, risolutive, ai fini del giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla B. e dal minore, si dimostra, secondo la motivazione dei giudici di appello, il contenuto delle dichiarazioni rese da persone estranee che, su aspetti assolutamente qualificanti, ne avallano la ricostruzione.

Nella sentenza impugnata sono riportate le dichiarazioni rese da un vicino di casa dell'imputato (cfr. pag. 5) escusso nell'anno 2014, il quale riferiva che, almeno fino all'anno 2008, aveva visto la B. nell'appartamento e che aveva in più occasioni udito la coppia litigare, la B. piangere e l'imputato e che la rimproverava e le ingiungeva di stare zitta; per anni aveva udito il pianto e le urla del ragazzino e in più occasioni aveva chiamato la Polizia che mai nulla aveva fatto poichè i giovani agenti intervenuti si lasciavano intimorire dall'imputato. Le assistenti sociali, che si alternavano nell'abitazione, non solo descrivevano le condizioni di abbandono della casa e del minore (che fin da piccolo si lavava gli indumenti e si preparava il pasto) ma riferivano di avere assistito a "strattonamenti ed insulti" rivolti sia al minore che alla madre, raggiunta da epiteti volgari ed offensivi e destinataria di episodi di aggressione fisica (cfr. pag. 6).

10.1. Nè risulta censurabile - per illogicità o contraddittorietà - la decisione dei giudici del merito di attribuire rilevanza a tali qualificati apporti dichiarativi, riscontrati con riferimento alle dichiarazioni rese dalle assistenti sociali dalle relazioni acquisite, piuttosto che da quelli dei testi indotti dalla difesa e, segnatamente dalle dichiarazioni rese dalle dottoresse M. e Ma. ovvero dal contenuto relazioni (richiamate alle pagg. 23 e ss. del ricorso) evocate quali prove a favore poichè dalle stesse nulla è dato evincere a proposito di condotte di maltrattamenti.

10.2. Premesso che i giudici del merito hanno verificato la riconducibilità della documentazione posta a fondamento della decisione (e contestata dalla difesa perchè non protocollata) agli anni in contestazione ed evidenziato le modalità di acquisizione presso gli Uffici comunali) escludendo che il contenuto potesse essere stato artefatto, le sentenze di condanna hanno valorizzato, con argomentazioni per nulla illogiche, le dichiarazioni rese dalle operatrici che avevano avuto un diretto rapporto con le parti e che avevano, potuto direttamente constatare le dinamiche familiari piuttosto che le dichiarazioni rese dalle dirigenti degli Uffici, che si erano limitate alla gestione burocratica.

11. Correttamente le risultanze delle prove dichiarative sono state ricondotte al contestato delitto di maltrattamenti in famiglia. Il reato di cui all'art. 572 cod. pen., secondo l'autorevole indirizzo ermeneutico di questa Corte, è configurabile anche in danno di persona non convivente o non più convivente con l'agente, quando quest'ultimo e la vittima siano legati da vincoli nascenti dal coniugio o dalla filiazione (Sez. 6, n. 33882 dell'08/07/2014 Rv. 262078; Sez. 2, n. 30934 del 23/04/2015, Rv. 264661). Si osserva, inoltre, che la convivenza non rappresenta un presupposto della fattispecie in questione e che la separazione non esclude il reato di maltrattamenti, quando l'attività persecutoria si valga proprio o comunque incida su quei vincoli che, rimasti intatti a seguito del provvedimento giudiziario, pongono la parte offesa in posizione psicologica subordinata o comunque dipendente (Sez. 6, n. 282 del 26/01/1998,

Rv. 210838). Il reato persiste, dunque, anche in caso di separazione legale tenuto conto del fatto che tale stato, pur dispensando i coniugi dagli obblighi di convivenza e fedeltà, lascia tuttavia integri i doveri di reciproco rispetto, di assistenza morale e materiale nonché di collaborazione.

Per contro, si ritiene non configurabile il reato in danno del coniuge e che la permanenza cessa allorché interviene il divorzio cui non segua la ricomposizione di una relazione e consuetudine di vita improntata a rapporti di assistenza e solidarietà reciproche (Sez. 6, n. 50333 del 12/06/2013, L., Rv. 258644).

A ben vedere i principi fin qui illustrati fanno tutti e ciascuno riferimento alla peculiare situazione familiare alla quale dà luogo il matrimonio dal quale discende, in quanto riconosciuta comunità naturale, una particolare tutela giuridica delle situazioni che esso genera e, cioè, la tutela della famiglia e dell'assistenza familiare.

Tuttavia, già nella risalente giurisprudenza di questa Corte si era ritenuto configurabile il delitto di maltrattamenti nell'ipotesi di una condizione di convivenza o della presenza di stabili relazioni affettive (sul punto Sez. 5, Sentenza n. 24688 del 17/03/2010, dep. 30/06/2010, imp. B. Rv. 248312), che provochino l'affidamento reciproco e la presenza di vincoli di assistenza, protezione e solidarietà, o, comunque, di un rapporto familiare di mero fatto, desumibile, anche in assenza di una stabile convivenza, dalla messa in atto di un progetto di vita basato sulla reciproca solidarietà ed assistenza (Sez. 6, n. 22915 del 07/05/2013, I., Rv. 255628).

In coerenza con tali indicazioni ermeneutiche ritiene il Collegio che, ai fini della ritenuta sussistenza del delitto di maltrattamenti, non possieda rilievo preclusivo nè la separazione nè l'intervenuto divorzio, che ha sancito la cessazione del matrimonio, tra i coniugi e neppure la qualità del rapporto che, a seguito del divorzio ed in concomitanza con le difficili condizioni psicologiche della B. ne condizionava il rapporto con l'imputato - non improntato all'*affectio coniugalis*, secondo la prospettazione difensiva e che, cionondimeno, il residuale rapporto di frequentazione era suscettibile di dare luogo ad un vincolo familiare di fatto, intendendosi per famiglia ogni gruppo di persone tra le quali, si siano determinate, a prescindere dalla convivenza e da una stabile coabitazione, strette relazioni e consuetudini di vita in funzione della comune esigenza di educazione e cura dei figli esigenza che continua a collegare i genitori in un vincolo solidaristico di fatto, ancorchè circoscritto a tale accadimento e che impone la permanenza dei contatti personali fra i due ex coniugi, permanenza suscettibile di riprodurre le condizioni di affidamento e sostanziale subordinazione psicologica, tipica della fattispecie di maltrattamento.

L'ampia istruttoria dibattimentale, ripercorsa nella sentenza del Tribunale, rende evidente la configurabilità nel comportamento del ricorrente dei caratteri strutturali di sistematicità e ripetitività dei gesti lesivi, oltre che dell'integrità fisica della B., più volte percossa, della sua dignità poichè, a causa della malattia e delle sue scelte di vita, veniva sottoposta ad ingiurie, offese che ne alimentavano, secondo la ricostruzione della Corte, ansia e sfiducia in sè stessa.

Analoghe condotte, accompagnate da incuria e trascuratezza, il ricorrente aveva posto in essere in essere nei confronti del figlio minore, stratonato, ingiuriato - secondo quanto riferito anche dalle assistenti sociali -, comportamenti che avevano creato nel minore uno stato di sofferenza e mortificazione perchè inflittigli in regime di continuità temporale, e senza che tali comportamenti trovassero simmetrica risposta nei conegni della B. e men che mai in quelli del giovanissimo figlio, che, infine si era sottratto al genitore solo con la fuga.

12. Sono manifestamente infondate anche le deduzioni difensive che attaccano la liquidazione del danno che ha seguito i criteri validi per la liquidazione del danno patrimoniale e non patrimoniale in generale (art. 185 cod. pen.) e, nel caso, determinato equitativamente in primo grado valorizzando la intensità della violazione della libertà morale e fisica delle persone offese protrattesi per anni, gli effetti proiettati nel tempo e la sua incidenza sulla personalità della giovane vittima, per quanto riguarda il minore. Il ricorrente, a torto, postula che il danno avrebbe dovuto tenere conto della concreta consistenza delle condotte di maltrattamenti dalle quali andavano escluse aggressioni dirette (come percosse o altre condotte direttamente violatrici della integrità personale) posto che, invece, i giudici del merito hanno ritenuto sussistenti a suo carico anche siffatte tipologia di condotte. E' pacifico, inoltre, che la valutazione equitativa dei danni non patrimoniali è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, qualora abbia soddisfatto l'esigenza di ragionevole correlazione tra gravità effettiva del danno e ammontare dell'indennizzo, correlazione motivata attraverso i concreti elementi che possono concorrere al processo di formazione del libero convincimento e, nel caso, ragguagliate alla gravità, reiterazione e protrazione nel tempo delle condotte abusive.

13. E' ineducibile il sesto motivo di ricorso poichè, al cospetto di un apparato motivazionale logicamente ed adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità la censura sulla dosimetria della pena avendo il giudice del merito fatto corretto uso del potere discrezionale conferitogli dagli artt. 132 e 133 cod. pen. e dei criteri derivanti dai principi in materia di tutela dei diritti fondamentali della persona, anche in materia punitiva, attraverso un ampio rinvio agli elementi spiccatamente personali del trattamento punitivo e alla qualità delle vittime, soggetti particolarmente deboli.

14. Conseguendo alla inammissibilità del ricorso la condanna del L. al pagamento delle spese processuali; al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, come indicata in dispositivo, in ragione

della ravvisabilità di colpa nella proposizione dell'impugnazione. Segue, in ragione della soccombenza processuale, la condanna al pagamento delle spese processuali in favore delle parti civili, liquidate, per ciascuna, in Euro tremilacinquecento, oltre accessori avuto riguardo all'attività processuale svolta e dei parametri di cui al decreto ministeriale n. 55 del 2014.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili B.C. e D.S.C. che liquida, per ciascuna, in Euro 3.500,00, oltre spese generali, nella misura del 15%, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 15 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2018

Copyright 2013 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati
UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.